NUOVO Quotidiano di Puglia | Venerdì 28 maggio 2010

L'INTERVENTO

La Tarsu? Abolita da gennaio 2010

I Comuni devono rinunciare al tributo

di **Maurizio VILLANI**

Da gennaio di quest'anno la Tarsu non esiste più. E quindi non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della Tarsu, in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l'applicazione del Decreto Legislativo 507/93 che la prevedeva. Pertanto gli eventuali regolamenti comunali applicativi della Tarsu sono da considerarsi illegittimi. Per averne la certezza basta fare un breve riepilogo della relativa vicenda legislativa. L'art. 49 del cosiddetto decreto Ronchi, il n. 22/97, al primo comma, stabilisce che "la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ... è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2". Pertanto, la norma è chiara nello stabilire la decorrenza dell'abrogazione del Decreto legislativo 507/93, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio. E', dunque, indiscutibile che la sopravvivenza della Tarsu dipenda, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente.

Il regolamento che dava attuazione al decreto Ronchi è il Dpr n. 158/99. All'art. 11, quel regolamento disciplinava il regime transitorio, e stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani, attraverso la tariffa (Tia), entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del Decreto Ronchi era obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento.

Il termine prestabilito è stato oggetto di successive proroghe da parte del legislatore fino ad arrivare a quella da "sei anni" a "sette anni" sancita dall'art. 1, comma 134, della legge Finanziaria 2006. Poi, nell'aprile 2006, entrava in vigore il cosiddetto Codice dell'ambiente che, all'articolo 264, abrogava il decreto Ronchi ma prevedeva la vigenza dei provvedimenti attuativi dello stesso decreto Ronchi. Questo per assicurare che non vi fosse alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Per poter applicare tale nuova normativa, lo stesso Codice dell'Ambiente prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione che, tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, nell'attesa del regolamento attuativo appena citato, rimaneva e rimane ferma, la necessità di una proroga espressa del regime transitorio previsto dal vecchio decreto Ronchi. Pertanto, è facile concludere che, la totale mancanza di una norma che legittimi anche per il 2010 il regime transitorio, comporta senza dubbio l'illegittimità del prelievo fiscale sulla base di leggi ormai abrogate. Il regime transitorio che consentiva l'applicazione della Tarsu, è ormai inevitabilmente decaduto. In conclusione, oggi la Tarsu non esiste più perché manca una norma espressa di proroga, a meno che il legislatore non intervenga con una legge specifica.

***avvocato tributarista**